Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **ROMA - Giovedì, 5 maggio 1927 - ANNO V** — **Numero 104**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-27)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 16 maggio 1927 - Anno V, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (n. 925);

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (n. 527);

3. Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (n. 185-540);

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (n. 862);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero (n. 434);

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi (n. 669);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle Provincie siciliane (n. 691);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante (n. 755);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (n. 777);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (n. 819);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 (n. 687);

12. Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925; nonchè del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso (n. 696);

13. Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (n. 949);

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica (n. 684);

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica (n. 685);

16. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti (n. 617);

17. Conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (n. 663);

18. Conversione in legge del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo (n. 664);

19. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (n. 667);

20. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (n. 668);

21. Conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (n. 702);

22. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (n. 715);

23. Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunzie delle nascite (n. 581);

24. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (n. 735);

25. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 148 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (n. 750);

26. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto (n. 766);

27. Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico (n. 768);

28. Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (n. 596);

29. Modificazioni alla legge elettorale politica (n. 775);

30. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (n. 638);

31. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno (n. 657);

32. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (n. 670);

33. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano (n. 713);

34. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì (n. 725), ecc. ecc.

Il Presidente: TITTONI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Mostra zootecnica in Siracusa.

Con decreto 20 aprile 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1927, registro n. 5 Finanze, foglio n. 215, la Commissione provinciale zootecnica presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Siracusa è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra zootecnica che avrà luogo a Siracusa nei giorni 21 e 22 aprile 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 901.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 614.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, contenente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti a favore dell'apicoltura;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti a favore dell'apicoltura, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 20. — FERRETTI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.

Art. 1.

Tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di alveari di ogni tipo e specie e qualunque ne sia il numero, hanno l'obbligo di denunciare, allorchè saranno stati indetti i censimenti di cui all'art. 18 del decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, al Prefetto, o a quella Autorità che sarà indicata dal decreto prefettizio che indice il censimento, il numero degli alveari posseduti e di indicare la località ove essi sono situati.

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di fornire, non fornisca, o comunque alteri le notizie in merito al censimento di cui sopra sarà passibile delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Il censimento dovrà essere fatto tenendo distinti gli alveari a favo mobile (o razionali) da quelli a favo fisso (villici).

Il censimento è fatto per provincia.

I Prefetti, raccolti i dati, li trasmetteranno ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia e al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Nelle provincie nelle quali siasi costituito il Consorzio di apicultori, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge, il censimento degli alveari dovrà esser tenuto annualmente al corrente a cura del Consorzio.

A tal fine gli apicultori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali e villici.

I dati di tali successivi censimenti saranno, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmessi al Consiglio provinciale dell'economia ed al Ministero dell'economia nazionale a cura del Consorzio.

Art. 3.

I Consorzi hanno sede nel Comune capoluogo di provincia.

Art. 4.

Gli enti apistici, le associazioni apistiche, comunque denominate di cui al 2° comma dell'art. 1 del decreto-legge, per poter assumere le funzioni di Consorzio apistico provinciale, debbono farne domanda al Ministero dell'economia nazionale.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione od ente;

b) estratto autentico del libro dei verbali dell'ente o associazione, da cui risulti la deliberazione presa dall'assemblea dei soci. Tale deliberazione dovrà esser presa con l'intervento di almeno due terzi dei soci facenti parte dell'associazione, od ente, a maggioranza assoluta dei presenti, sempre che questa rappresenti anche la maggioranza degli alveari a favo mobile della provincia.

Il Ministero dell'economia nazionale, qualora creda di accogliere la domanda, autorizza l'ente interessato a funzionare da Consorzio apistico, indicando, ove occorra, nel decreto, anche le norme per il funzionamento.

Art. 5.

Le domande di associazioni od enti apistici per assumere le funzioni di Consorzio non sono ammesse qualora nella provincia già sia costituito e funzioni un Consorzio apistico.

Art. 6.

Per la costituzione facoltativa dei Consorzi apistici provinciali di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge, il Consiglio provinciale dell'economia dovrà trasmettere al Ministero dell'economia nazionale, insieme con la domanda per la costituzione del Consorzio, anche le domande originali degli apicultori della provincia che richiesero la formazione del Consorzio stesso, le quali dovranno ciascuna indicare, oltrechè chiaramente il nome e cognome e residenza dell'apicultore, anche il numero degli alveari che esso possiede.

I Consorzi facoltativi sono costituiti con decreto del Ministero per l'economia nazionale. Il decreto è inviato dal Ministero al Prefetto cui spetta darvi esecuzione.

Art. 7.

Il decreto ministeriale che dichiara costituito il Consorzio è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di ciascun comune compreso nella provincia.

Eguale pubblicazione ed affissione è fatta del decreto prefettizio che dichiara e costituisce i Consorzi obbligatori.

Art. 8.

Ciascun Consorzio nomina un presidente, mediante elezioni contemporaneamente alle elezioni per la Commissione consorziale di cui al seguente articolo 9.

Il presidente del Consorzio è, in ogni caso, anche presidente della Commissione consorziale.

Le funzioni di presidente, di vice-presidente e di membro della Commissione consorziale sono gratuite.

Art. 9.

Ciascun Consorzio è amministrato da una Commissione consorziale composta di non meno di cinque e non più di nove membri.

Essa è costituita esclusivamente da apicultori consorziati.

La Commissione si rinnova per metà ogni due anni. Al termine del primo biennio la scadenza è data dalla sorte; per i bienni successivi dalla anzianità.

La Commissione è nominata, mediante elezioni, dagli apicultori della provincia in cui si è costituito il Consorzio.

Ciascun apicultore ha un voto per ogni dieci alveari posseduti o frazione di dieci, ma mai oltre i sei voti complessivi.

Le elezioni per la nomina della Commissione consorziale avranno luogo in giorni e località che saranno destinati dal Prefetto, il quale designerà la persona che presiederà il seggio.

Funzionano da scrutatori i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti. Un altro consorziato scelto dal presidente funziona da segretario.

Ciascun apicultore consorziato può farsi rappresentare alla votazione con semplice lettera di delegazione la cui firma dovrà essere autenticata dal podestà.

La votazione ha luogo per appello nominale, mediante schede portanti ciascuna tanti nomi quanti sono i membri della Commissione da eleggere. Terminato l'appello, se giungano nella sala elettori che non abbiano votato, il presidente li invita a votare. Trascorsa un'ora dal compiuto appello il presidente dichiara chiusa la votazione ed insieme con gli scrutatori fa il computo dei voti.

La votazione è valida quando dal computo risulti vi abbia partecipato la metà più uno degli elettori consorziati.

Terminato lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato dichiarando eletti coloro che ottennero il maggior numero di voti. A parità di voti tra due o più candidati sono proclamati eletti coloro che posseggono un maggior numero di alveari.

Riuscendo infruttuose le elezioni e non effettuandosi la votazione, la Commissione consorziale è nominata dal Prefetto.

Art. 10.

Il bilancio dei Consorzi è costituito dalle contribuzioni degli apicultori consorziati, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge, devono essere proporzionali al numero degli alveari posseduti.

In ogni caso, però, tale contribuzione non potrà superare L. 2 annue per alveare, sia razionale che villico.

Agli effetti della contribuzione, per chi eserciti l'industria dell'allevamento di api o di regine, ogni due nuclei si considerano come un alveare razionale.

Art. 11.

La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio.

L'anno finanziario dei Consorzi corrisponde all'anno solare.

Un anno iniziato si intende completo.

Art. 12.

Ciascun Consorzio può avere un segretario contabile, nominato dalla Commissione consorziale.

Art. 13.

Tutte le nomine di cui ai precedenti articoli sono subordinate all'approvazione del Prefetto.

Art. 14.

La Commissione consorziale si aduna la prima volta su convocazione del Prefetto, e successivamente, su convocazione del presidente, ogni volta che ve ne sia il bisogno o lo richieda almeno la metà dei componenti.

La Commissione consorziale nella prima adunanza sceglie un vice presidente e fissa la misura della contribuzione annua da pagarsi dai consorziati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 15.

Per le rinnovazioni parziali della Commissione consorziale, alla scadenza dei bienni dalla nomina, si procede con le stesse norme stabilite per la prima nomina. La convocazione degli elettori è fatta dal presidente 30 giorni avanti alla scadenza.

I componenti della Commissione scaduti possono essere rieletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, si verifichino vacanze di posti tra i componenti la Commissione consorziale, il Prefetto procederà, entro 30 giorni, a coprire le vacanze, chiamando a far parte della Commissione quello o quegli apicultori consorziati che, nelle ultime elezioni, ebbero il maggior numero di voti dopo l'ultimo dei membri eletti.

I componenti così nominati durano in carica per tutto il tempo per il quale vi sarebbero rimasti quelli che essi hanno rispettivamente sostituito.

Art. 16.

Il Ministro per l'economia nazionale può, con suo decreto e quando a suo giudizio discrezionale lo ritenga opportuno per il regolare funzionamento del Consorzio, sciogliere la Commissione consorziale.

In tal caso, col decreto di scioglimento, nomina anche un delegato straordinario, che può essere o uno degli apicultori consorziati o un funzionario governativo, che assume le funzioni ed i poteri del presidente e della Commissione consorziale, finchè essa non sia ricostituita.

L'amministrazione straordinaria del delegato governativo non può durare oltre i dodici mesi.

Art. 17.

Ogni Consorzio si provvederà, a seconda della vastità della circoscrizione e del numero degli alveari posseduti dagli apicultori consorziati, di uno o più esperti per le funzioni che la legge ha affidato agli esperti.

Gli esperti potranno avere una retribuzione la cui misura sarà fissata dalla Commissione consorziale.

Ad essi saranno inoltre rimborsate le spese dei viaggi, sia per via ordinaria che per ferrovia, che debbono compiere per l'espletamento delle loro mansioni, nonchè tutte quelle altre da essi fatte e che siano state preventivamente autorizzate dalla Commissione consorziale o dal presidente.

Art. 18.

L'assunzione degli esperti è fatta in seguito a concorso per titoli e per esami teorico-pratici, il cui programma deve essere pubblicato insieme con il bando di concorso.

La laurea in scienze naturali, agrarie e in medicina veterinaria è titolo di preferenza.

L'assunzione è fatta con contratto di lavoro a tempo determinato.

La nomina non diviene esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero per l'economia nazionale.

Art. 19.

La spesa per le retribuzioni, rimborsi, come ogni altra spesa inerente al funzionamento del Consorzio, sarà prelevata dal fondo costituito dalle contribuzioni consorziali.

Art. 20.

Il servizio di cassa dei Consorzi è disimpegnato da un Istituto di credito avente sede o succursali nella città sede del Consorzio.

Tale Istituto è designato dalla Commissione consorziale.

Le norme per il servizio di cassa sono stabilite dalla Commissione consorziale e sono subordinate alla approvazione del Prefetto.

L'Istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa può essere compensato con una percentuale da fissare caso per caso, con l'approvazione del Prefetto.

Art. 21.

Le spese a carico del Consorzio sono ordinate dal presidente o da chi ne fa le veci, ed i mandati di pagamento devono essere firmati da lui e dal segretario contabile.

Art. 22.

La Commissione consorziale compila, annualmente, l'elenco dei contribuenti, e i bilanci preventivo e consuntivo.

Tali elenchi e bilanci sono sottoposti all'esame dell'assemblea dei consorziati e, quindi, all'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia. Di essi, a cura del Consiglio dell'economia, è inviata copia al Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione, inoltre, compila il regolamento per il funzionamento interno del Consorzio e deve curare l'applicazione delle disposizioni della legge, del presente regolamento e del regolamento interno.

Il bilancio preventivo deve essere presentato al Ministero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 23.

In caso di fusione di due o più Consorzi provinciali, i vari patrimoni consorziali, compresi i fondi di cassa, si fondono in un unico patrimonio.

Il servizio di cassa resta affidato ad uno solo degli Istituti che prima lo disimpegnavano, a scelta del Ministero per l'economia nazionale.

Le Commissioni consorziali dei Consorzi che si fondono cessano dalla loro carica e si procederà alla elezione di una nuova Commissione unica.

Cessano anche tutte le cariche di presidente, vice presidente, segretario contabile, esperti, ecc.

Il decreto Ministeriale che stabilisce la fusione di due o più Consorzi fissa anche la sede del Consorzio risultante dalla fusione.

Tutte le attribuzioni di controllo sui Consorzi, che in base alla legge ed al presente regolamento sono demandate al Prefetto della Provincia in caso di Consorzi provinciali, spettano, nel caso di Consorzi interprovinciali, al Prefetto della Provincia nella quale ha sede il Consorzio risultante dalla fusione.

Art. 24.

Il Ministro per l'economia nazionale può, con provvedimento definitivo, sciogliere il Consorzio.

Lo scioglimento può anche essere chiesto dall'assemblea dei consorziati.

La richiesta deve essere fatta a maggioranza assoluta di voti, la quale deve inoltre rappresentare anche la maggioranza degli alveari a favo mobile compresi nel Consorzio.

In caso di cessazione o scioglimento di un Consorzio il Ministro nomina, come all'art. 16, un delegato straordinario per la liquidazione delle attività del Consorzio.

Art. 25.

Per quanto non sia contemplato nel presente regolamento in materia di amministrazione e di conti dei Consorzi, il Ministero per l'economia nazionale provvederà con disposizioni speciali da approvarsi con decreto del Ministro.

Art. 26.

L'apicultore il cui apiario sia stato dichiarato infetto, giusta l'art. 9 del decreto-legge, qualora intenda chiedere un ulteriore accertamento, deve fare la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi non oltre il terzo giorno da quello in cui egli ebbe la comunicazione ufficiale, da parte del Consorzio, della dichiarazione della infezione dell'apiario. Alla lettera dovrà essere unita la ricevuta del vaglia postale o un assegno bancario per la somma occorrente per il secondo accertamento. L'ammontare di tale somma sarà costituito dalle spese di viaggio in seconda classe sulle strade ferrate e da quelle che effettivamente occorrano per i percorsi su via ordinaria, tanto

di andata che di ritorno, per l'esperto o gli esperti che dovranno compiere il secondo accertamento, più una diaria nella misura stabilita dal regolamento interno del Consorzio per ciascun esperto e per tutto il tempo che occorrerà per il viaggio e l'accertamento.

Il Consorzio, ricevuta la richiesta del secondo accertamento, ha l'obbligo di notificare all'apicultore richiedente, entro quattro giorni dal ricevimento del ricorso, l'invio di altri esperti. La mancanza di notifica entro il suddetto termine equivale ad accettazione del ricorso.

Nel frattempo il possessore degli alveari dichiarati infetti non può rimuoverli, venderli od alienarli.

Tale divieto cessa se entro l'ottavo giorno da quello in cui spedì la raccomandata per il secondo accertamento, questo non sia stato effettuato.

Art. 27.

Quando si debba procedere, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge, alla distruzione di tutto o parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione.

Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle sue immediate vicinanze.

I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri.

Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicultore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, l'esperto può essere coadiuvato dagli agenti della forza pubblica che sono tenuti ad assisterlo e prestare il loro ausilio.

Art. 28.

L'esperto che si reca in un apiario per distruggere, giusta l'articolo precedente, alveari o favi infetti deve essere a ciò autorizzato, con ordine scritto del presidente del Consorzio, vidimato dal Prefetto.

Art. 29.

Per la determinazione delle distanze che debbono intercedere fra apiari stabili di non meno di 50 alveari i Prefetti che riconoscano indispensabile valersi della facoltà loro concessa dall'art. 14 del decreto-legge terranno presente:

a) che in ogni caso la distanza obbligatoria tra apiari non minori di 50 alveari non può essere superiore a 3 chilometri in linea d'aria;

b) che apiari di meno di 50 alveari non sono, comunque, sottoposti al vincolo della distanza obbligatoria;

c) che nel calcolo numerico degli alveari due nuclei di allevamento devono essere calcolati come un alveare;

d) che colui che ha impiantato un apiario in un tempo antecedente ad un altro apicultore ha un diritto prevalente in confronto di colui che impiantò successivamente;

e) che uguale diritto prevalente ha chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell'apiario in confronto di chi sia solo proprietario dell'apiario;

f) che la distanza alla quale gli apiari nomadi di oltre 50 alveari possono collocarsi, in confronto dei fissi superiori a 50 alveari, non può essere minore di 2 chilometri.

Art. 30.

I Prefetti che, a' sensi dell'art. 12 del decreto-legge, vietino sia la rimozione dalla propria provincia di arnie, api, alveari od altro materiale infetto, sia la introduzione di api da provincie ritenute infette, sia la introduzione di api di varietà e razze diverse dall'apis ligustica, devono dar notizia del divieto agli altri Prefetti del Regno.

Art. 31.

Nel caso di prelevamento di campioni di miele messo in vendita per accertarne la genuinità, giusta il disposto dell'art. 15 del decreto-legge, coloro che ai sensi del predetto articolo sono a ciò autorizzati prelevano tre campioni di circa 100 grammi ciascuno, racchiudendoli in adatti recipienti che devono essere da loro sigillati. Ad ognuno di essi è apposta un'etichetta, firmata dal prelevatore, sulla quale deve essere indicata la data del prelevamento, il nome del proprietario o detentore del miele.

Il prelevamento, ai fini dell'art. 15 del decreto-legge, non può esser fatto che su richiesta di Consorzi, a carico dei quali saranno tutte le spese di prelevamento ed analisi.

Dei tre campioni uno è lasciato all'interessato, mentre gli altri due devono essere inviati, insieme col verbale di prelevamento, ad uno degli Istituti da designare con apposito decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Gli Istituti devono procedere all'analisi entro dieci giorni dal ricevimento dei campioni e comunicare subito al Consorzio e all'interessato l'esito delle analisi, nonchè il metodo di analisi seguito, e, se del caso, presentare denuncia alla Autorità giudiziaria per le sanzioni previste dalla legge.

Contro l'esito delle analisi gli interessati possono ricorrere entro otto giorni all'Istituto che sarà designato per le analisi di appello, con l'apposito decreto Ministeriale di cui sopra.

Disposizione transitoria.

Art. 32.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562, e giusta l'art. 18 del decreto stesso, i Prefetti del Regno, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, indiranno, nelle rispettive provincie, il censimento degli alveari, sia a favo fisso che a favo mobile, in esse esistenti.

Tali censimenti seguiranno secondo le norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 902.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 616.

Nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166;

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, 19 aprile 1925, n. 628, 11 giugno 1926, n. 1045;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente di dar modo all'industria della grande pesca di disporre di personale sufficiente ed idoneo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, i pescatori del litorale inscritti nella seconda categoria della gente di mare sono ammessi al passaggio nella prima categoria, in qualità di pescatori d'alto mare, quale che sia la loro età.

Restano ferme le altre condizioni di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 323, circa l'idoneità fisica e la non esistenza di condanne che escludano dalla possibilità di conseguire gradi marittimi.

Art. 2.

I libretti di matricolazione ottenuti in applicazione del presente decreto saranno validi unicamente per l'imbarco su navi e galleggianti addetti alla pesca.

Art. 3.

E' istituita la qualifica di meccanico per piroscafi addetti alla pesca.

Art. 4.

Il meccanico di cui all'articolo precedente è autorizzato a dirigere apparati motori a vapore di navi addette esclusivamente alla pesca entro i limiti del Mediterraneo fino alla potenza di 500 cavalli indicati.

Il Ministro per le comunicazioni, ove ne riconosca l'opportunità, potrà autorizzare il meccanico preposto alla direzione dell'apparato motore ed il marittimo preposto al comando della nave, quando abbia il grado di padrone, ad oltrepassare, per eventuali campagne di pesca, i limiti del Mediterraneo.

Art. 5.

I requisiti per il conseguimento della qualifica di meccanico per piroscafi addetti alla pesca, sono i seguenti:

a) avere 22 anni compiuti;

b) essere in possesso dell'autorizzazione a condurre macchine di forza non superiore ai 150 cavalli indicati sui piroscafi addetti al trasporto di merci lungo le coste dello Stato e sui rimorchiatori, a norma dell'art. 6 della legge 11 aprile 1886, n. 3781;

c) aver tenuto di fatto, almeno per un anno, la direzione di macchina sui piroscafi di cui alla precedente lettera *b*) o su piropescherecci, circostanza questa da provarsi con certificato della autorità marittima;

d) non aver riportato condanne per le quali a termine del Codice per la marina mercantile sia esclusa la possibilità di conseguire gradi, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) aver superato un esame teorico pratico complementare, le cui modalità saranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni, inteso ad accertare che il candidato sia in possesso di tutte le cognizioni, dei requisiti, e della preparazione necessaria per la manovra di macchina a vapore, in rapporto alle esigenze della navigazione peschereccia e della capacità ad eseguire tutte le riparazioni per fronteggiare gli effetti di eventuali avarie.

Art. 6.

Della autorizzazione conseguita sarà fatta annotazione sul libretto di matricola, e sarà rilasciato certificato a cura della Capitaneria di porto presso la quale avranno avuto luogo gli esami.

Ne sarà dato avviso alla Capitaneria di iscrizione per le annotazioni di sua competenza.

Art. 7.

Per l'ammissione all'esame di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 sarà corrisposto il diritto di L. 25.

Per il rilascio dell'autorizzazione sarà corrisposto il diritto di L. 50.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 22. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **903**.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. **617**.

Concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), ed il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di regolare le spese pel funzionamento delle Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette, e pel servizio di notifica di atti, avvisi e decisioni inerenti all'accertamento dei tributi diretti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai componenti le Commissioni di 1° grado delle imposte dirette, che abbiano la loro residenza in un Comune della circoscrizione diverso da quello nel quale la Commissione si riunisce, spettano una indennità giornaliera di L. 20 per ogni giorno di seduta alla quale intervengano ed il rimborso del costo del biglietto di prima classe per i presidenti e di seconda classe per gli altri commissari, o la corrispondente indennità chilometrica concessa ai funzionari dello Stato, salvo in ogni caso il migliore trattamento a cui i singoli interessati, a' sensi delle disposizioni vigenti, possano personalmente avere diritto, allorchè si rechino in missione.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per disciplinare la distribuzione dei compensi ai componenti delle Commissioni di seconda istanza per le imposte dirette ed ai segretari ed inservienti addetti alle Commissioni di prima e seconda istanza, tanto estranei, quanto appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Per i compensi a favore di questi ultimi non si applicano le disposizioni del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Art. 3.

Il compenso da pagarsi ai messi notificatori per il recapito di ciascun avviso, decisione od atto relativo all'accertamento delle imposte dirette è fissato nella misura di L. 0.25.

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno vigore a decorrere dall'esercizio 1926-1927, e quella di cui all'art. 3 ha effetto a partire dal 1° gennaio 1927.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 23. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 904.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 618.

Norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, che rende applicabile agli ufficiali della Regia guardia di finanza la legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e relativo regolamento, con le modificazioni rese necessarie dallo speciale ordinamento del Corpo;

Visto l'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, che approva il regolamento organico della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere in armonia con la legge 11 marzo 1926, n. 397, la formazione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra, per la marina e per la aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese agli ufficiali della Regia guardia di finanza le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397, riflettenti il Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e le relative norme esecutive, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La proposta di sottoporre a Consiglio di disciplina un ufficiale della Regia guardia di finanza, in seguito a regolare inchiesta eseguita con norme analoghe a quelle in vigore per il Regio esercito, viene trasmessa per via gerarchica dal Comando di legione o dalla Autorità equivalente al Comando generale del Corpo.

Nel caso però di corresponsabilità, previsto dall'art. 4, il Comando di legione o l'Autorità equivalente trasmette gli atti d'inchiesta, per via gerarchica, all'Autorità dell'Esercito o della Marina, o della Aeronautica, da cui dipende l'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano ed a cui spetta di ordinare il Consiglio, dandone soltanto avviso al Comando generale del Corpo.

Art. 3.

Spettano al Ministro per le finanze e al comandante generale della Regia guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo, le facoltà che per gli ufficiali del Regio esercito la legge conferisce al Ministro per la guerra e ai comandanti di corpo d'armata.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 76 della legge 11 marzo 1926, n. 397, nel caso di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, questi ultimi, ove non siano di grado più elevato, seguono in giudizio, per quanto riguarda la competenza di ordinare il Consiglio di disciplina, la sorte dell'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica.

Nel caso che l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i corresponsabili appartenga alla Guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra in relazione al grado dell'ufficiale della Guardia di finanza.

Art. 5.

I Consigli di disciplina riflettenti ufficiali della Guardia di finanza si svolgono alla sede dei generali di brigata del Corpo o presso il Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) secondo che trattisi di ufficiali inferiori o superiori o di ufficiali generali.

Art. 6.

Il Consiglio di disciplina convocato per giudicare esclusivamente ufficiali della Guardia di finanza deve essere composto di ufficiali del Corpo aventi il grado indicato dalla tabella in vigore per l'Esercito.

Qualora, per il grado o l'anzianità dell'ufficiale da giudicarsi, non sia possibile formare secondo la tabella il Con-

siglio con ufficiali della Guardia di finanza, si ricorrerà, secondo che trattisi di ufficiali generali o di grado inferiore, alle liste del Ministero della guerra o del corpo d'armata nel cui territorio l'inquisito ha sede.

Art. 7.

Oltre le esclusioni previste dall'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397, non potranno far parte del Consiglio di disciplina che deve giudicare ufficiali della Regia guardia di finanza:

a) il comandante generale e il comandante in 2° della Regia guardia di finanza;

b) gli ufficiali della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Guardia o istruttori presso istituti del Corpo.

Art. 8.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare, insieme con ogni altro documento od atto che vi si connetta, saranno inviati dal presidente del Consiglio di disciplina al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza).

Art. 9.

Per l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito ad ordine del Ministro per la guerra, ai termini dell'art. 4 del presente decreto, il Ministro stesso, ultimate le operazioni del Consiglio e prese le sue decisioni, ne trasmette gli atti al Ministro per le finanze per i conseguenti provvedimenti.

Art. 10.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 10 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo alla autorizzazione con sentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 24. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 905.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 aprile 1927, n. 625.

Riordinamento dell'Amministrazione del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo all'amministrazione e alla tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riformare l'attuale ordinamento dell'Amministrazione nonchè le norme che regolano l'esercizio della tutela del predetto Istituto, nell'intento di renderne più agile il funzionamento e di assicurare una maggiore prontezza e rapidità di determinazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1 e 3 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, è sostituito il seguente:

« L'Amministrazione del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma è affidata ad un presidente ».

Art. 2.

All'art. 4 del citato decreto-legge è sostituito il seguente:

« Il presidente delibera su tutti gli affari che interessano l'amministrazione del Pio istituto.

« Per gli affari soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria il presidente delibera sentito il parere di una Commissione consultiva da lui presieduta composta di quattro membri, di cui due da nominarsi tra funzionari governativi rispettivamente dal Ministro per l'interno e da quello per le finanze, uno dal Ministro per i lavori pubblici tra gli ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, ed uno dal Governatore di Roma.

« I membri della Commissione consultiva durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati. Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci un membro della Commissione consultiva da delegarsi dal presidente stesso.

« Il presidente può anche delegare ai membri della Commissione la direzione di determinati servizi e la sopraintendenza sui vari ospedali, fermo il disposto dei commi precedenti.

« Alla scadenza di ogni semestre il presidente dovrà presentare ai Ministri per l'interno e per le finanze una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario del Pio istituto ».

Art. 3.

Ferme restando le altre disposizioni vigenti circa la tutela del Pio istituto, sono soggette all'approvazione della Commissione di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1916,

n. 1640, le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a L. 10,000.

Art. 4.

I contratti di locazione, alienazioni, acquisti ed appalti di cose ed opere debbono, sotto pena di nullità, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' però consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento dei pubblici incanti:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 10,000;

2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 2000 e l'Istituto non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopraindicato.

Anche fuori dei casi previsti nel presente articolo, la Commissione di tutela può autorizzare l'Istituto a provvedere mediante licitazione o trattativa privata o con altra forma di contrattazione.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto o incompatibili col presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, foglio 31. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 906.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 606.

Approvazione della convenzione 14 marzo 1927 per la trasformazione a trazione elettrica della tramvia extraurbana a vapore Padova-Santa Sofia-Bagnoli con prolungamento Santa Sofia-scalo merci Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 febbraio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 3 aprile 1926, n. 757;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 marzo 1927 - Anno V - fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze ed il rappresentante della « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiene » per la concessione, alla Società medesima, della trasformazione a trazione elettrica della tramvia extraurbana a vapore Padova-Santa Sofia-Bagnoli con prolungamento Santa Sofia-scalo merci Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 12. — FERRETTI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 3 maggio 1927, n. 1525, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 aprile 1927, n. 98, concernente la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 3 maggio 1927, n. 1526, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1927, n. 98, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 3 maggio 1927, n. 1527, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1927, n. 98, concernente la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 24 aprile 1927, in Acciano, provincia di Aquila, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	31050	600 —	*Cappellini* Irene fu Vincenzo, moglie di Lucatello Luigi fu Federico, domt. a Padova, vincolata.	*Capellini* Irene fu Vincenzo, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	296650	60 —	Robbiani Maria	Robbiani Maria
»	296651	75 —	Robbiani Domenico	Robbiani Domenico
»	296652	125 —	Robbiani Angela	Robbiani Angela
»	296653	150 —	Robbiani Antonia fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Cattaneo Antonia fu *Antonio*, ved. Robbiani, domt. a Rovello (Como).	Robbiani Antonia fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Cattaneo Antonia, fu *Luigi*, vedova, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	568	Cap. 10,800 —	Spaggiari Umberto fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Micheli *Liduina*, vedova Spaggiari.	Spaggiari Umberto fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Micheli *Vidovina*, vedova, Spaggiari.
Cons. 5 %	46528	700 —	Massarani Renzo	Intestata come contro
»	46529	350 —	Massarani Mario di Giulio, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Mantova, con usufr. vital. a Massarani Giulio fu *Leone-Raffaele*, dom. a Mantova.	Intestata come contro Con usufr. vitalizio a Massarani Giulio fu *Leon detto Giuseppe*, dom. a Mantova.
3.50 %	794094	70 —	Mignogna *Carmela* fu Francesco, *nubile*, domiciliata a Taranto (Lecce).	Mignogna *Maria-Carmela* fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Inviso Teresa, ved. Mignogna*, domt. come contro.
»	750279	35 —	Falaschi Vincenzo fu *Emilio*, domt. a New York (Stati Uniti America).	Falaschi Vincenzo fu *Emidio*, domt. come contro.
»	754301	35 —		
»	247766	70 —	Ticozzi *Maddalena* fu Angelo, moglie di Palmieri Paolo, domt. a Chivasso (Torino).	Ticozzi *Annunciata-Maria-Maddalena* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	366	Cap. 15,100 —	Mottarella Colomba fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Provera *Domenica* fu Vincenzo, ved. Mottarella.	Mottarella Colomba fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Provera *Maria-Domenica* fu Vincenzo, ved. Mottarella.
3.50 %	53454	7 —	*Ramone* Pasquale fu Nicola, domt. a *Napoli*.	
»	53789	1,305.50	Ranone Pasquale fu Nicola, domt. a *Napoli*.	
»	53873	7 —		
»	54129	56 —		
»	54275	7 —	*Ranoni* Pasquale fu Nicola, dom. a *Napoli*.	*Ranone* Pasquale fu Nicola, domt. a *Spinoso (Potenza)*, l'ultima rendita è con usufrutto vital. a Bruni Donato di Giuseppe.
»	54615	52.50	*Ronone* Pasquale fu Nicola, domt. a *Napoli*, l'ultima rendita è con usufr. vital. a Bruni Donato di Giuseppe.	
»	54991	56 —		
»	55118	14 —		
»	55458	66.50		
»	106634	150.50		

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	307304	311.50	Ranone *Ranieri Nicola* fu Pasquale, domt. a Cosenza.	Ranone *Nicola-Maria-Giacomo-Ranieri*, fu Pasquale, domt. a Cosenza.
»	167755	35 —	Ranone *Ranieri-Nicola* di Pasquale, domt. a Catanzaro.	Ranone *Nicola-Maria-Giacomo-Ranieri*, domiciliato a Catanzaro.
Cons. 5 %	101300	1,440 —	Morra di Lavriano *Enrico* fu Carlo, domt. a Torino, con usufr. vital. a Morra di Lavriano Carlo-Felice fu Carlo.	Morra di Lavriano *Carlo-Enrico* fu Carlo, domt. a Torino, con usufr. vital. come contro.
P. N. 5 %	11402	105 —	Lucchesi *Giulia* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Paladini Dalida fu Lodovico, ved. di Lucchesi Eugenio, domiciliata a Capannori (Lucca).	Lucchesi *Maria-Bianca-Giulia detta Giulia* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	329012 347429	135 — 535 —	Carrozzini *Lucia* fu Crescenzio, minore sotto la tutela di Rossi Carlo fu Liborio, domiciliato a Caprarica di Lecce.	Carrozzini *Giuseppa-Lucia* fu Crescenzio, minore ecc. come contro.
3.50 %	367204	28 —	Ponta *Lodovica* di Giovanni, moglie di Morsoletto Giambattista, domt. in Acquasanta, frazione del Comune di Mele (Genova).	Ponta *Domitilla-Lodovica* di Giovanni, moglie ecc. come contro.
» Cons. 5 %	801654 425378	140 — 615 —	Mattei Amalia fu Achille, moglie di Arrigo Brandi, domt. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta); con usufr. vital. a Mattei *Amalia* fu Achille, nubile domt. a Sessa Aurunca (Caserta).	Intestata come contro; con usufr. vitalizio a Mattei *Maria-Amalia* ecc. come contro.
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitivo delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di R. Tesoreria provinciale di Udine, il 16 agosto 1923.	4858	Cap. 1,500 —	*Brovedan* Francesco fu Domenico, e fu *Zanier* Maria detto Feltri, domt. a Clauzetto (Udine).	*Brovedani* Francesco fu Domenico e fu *Zannier* Maria detto Feltri, domt. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di R. Tesoreria provinciale di Firenze per 7 titoli al portatore.	149	» 7,000 —	*Piazzi* Ester ved. Modena fu Giacomo *Piazzi*.	*Piazza* Ester ved. Modena fu Giacomo *Piazza*.
3.50 % »	424941 149114	700 — 700 —	Pinoli Leonina fu *Luigi*, nubile, domt. a Modena.	Pinoli Leonina fu *Pier-Luigi*, nubile, domiciliata a Modena.
Buono Tesoro settennale 4ª Serie	136	Cap. 12,000 —	Teglio Ercole fu Achille.	Teglio Ercole fu Achille, *interdicendo sotto l'amministrazione del sig. Milla Paolo-Emilio* fu Raffaele.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 aprile 1927 - Anno V

p. Il direttore generale: BRUNI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 12, dal 21 al 27 marzo 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Villanova d'Asti	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Arischia	B	—	1
Brescia (*a*)	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Cigole	B	1	—
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Poncarale	B	1	—
Cagliari	Santu Lussurgiu	B	—	1
Campobasso	Guglionesi	Cp	—	1
Id.	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Catanzaro	Mesuraca	B	—	2
Cuneo	Sommariva Bosco	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Cerignola	B	—	1
Id.	Foggia	B	—	1
Matera	Genzano	B	—	1
Id.	Salandra	E	1	—
Messina	Milazzo	B	—	1
Milano	Brembio	B	1	—
Id.	Legnano	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Pogliano	B	1	—
Id.	Rho	B	1	—
Modena	Modena	B	—	1
Pavia	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Nicorvo	B	—	1
Id.	Zeme	B	1	—
Roma	Cisterna	B	1	—
Id.	Genzano	B	1	—
Id.	Montecelio	B	—	1
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Tolfa	B	—	1
Salerno	Castel S. Giorgio	B	—	1
Torino	S. Giorgio	B	—	1
Varese	Varese	B	—	1
			17	21
Carbonchio sintomatico.				
Modena	Novi di Modena	B	—	1
Roma	Lanuvio	B	1	—
Torino	Monteu da Po	B	—	1
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	5	—
Id.	Agliano	B	1	—
Id.	Asti	B	10	—
Id.	Basaluzzo	B	1	—
Id.	Belveglio	B	2	—
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casorzo	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Celle Enomondo	B	1	—
Id.	Corteranzo	B	1	—
Id.	Castigliole d'Asti	B	—	2
Id.	Fubine	B	2	—
Id.	Masio	B	2	—
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Id.	Predosa	B	—	1
Id.	Sale	B	2	2
Id.	Tortona	B	5	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Valmacca	B	—	1
Id.	Villadeati	B	1	—
Arezzo	Terranova Bracciolini	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	B	2	1
Avellino	Aiello	B	2	—
Id.	Avellino	B	—	1
Bari delle Puglie	Bari	B	4	1
Id.	Carbonara	B	2	—
Id.	Mola di Bari	B	2	—
Id.	Molfetta	B	—	15
Id.	Trani	B	1	—
Belluno	Arsiè	B	2	—
Id.	Belluno	B	24	—
Id.	Cesiomaggiore	B	5	2
Id.	Feltre	B	8	5
Id.	Puos d'Alpago	B	15	—
Id.	Sedico	B	19	—
Id.	Trichiana	B	2	—
Bergamo	Bedulita	B	—	2
Id.	Bolgare	B	—	2
Id.	Bottanuco	B	1	—
Id.	Brignano	B	1	3
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Calcio	B	3	—
Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Comunnuovo	B	1	—
Id.	Fara d'Adda	B	1	2
Id.	Madone	B	1	1
Id.	Misano	B	2	—
Id.	Pagazzano	B	2	7
Id.	Palosco	B	2	—
Id.	Presezzo	B	1	—
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Id.	Zogno	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bologna	B	3	1
Id.	Borgo Panigale	B	1	—
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Marzabotto	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bologna	Monte S. Pietro	B	1	—
Id.	S. Agata Bolognese	B	—	1
Id.	S. Lazzaro di Savena	B	—	1
Bolzano	Barbiano	B	1	—
Id.	Colli in Pusteria	B	1	—
Brescia (a)	Borno	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Chiari	B	6	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Monna	B	1	—
Id.	Montichiari	B	2	—
Id.	Orzinuovi	B	8	—
Id.	Palazzolo	B	2	—
Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Provezze	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Rudiano	B	2	—
Id.	Saiano	B	1	—
Id.	Travagliato	B	2	—
Id.	Urago d'Oglio	B	2	—
Catania	Aci S. Antonio	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	B	1	1
Id.	Guardavalle	B	—	3
Id.	Melissa	B	1	—
Id.	Strongoli	B	2	—
Chieti	Vacri	B	—	1
Como	Albate	B	2	—
Id.	Buccinigo	B	—	1
Id.	Carimate	B	4	—
Id.	Cremia	B	2	—
Id.	Crevenna	B	1	—
Id.	Croce	B	—	1
Id.	Dizzasco	B	—	2
Id.	Gironico	B	—	1
Id.	Montorfano	B	1	—
Id.	Mozzate	B	1	1
Id.	Pianello del Lario	B	5	1
Id.	Torno	B	—	1
Id.	Abbadia Sopra Adda	B	1	—
Id.	Baiedo	B	—	1
Id.	Ballabio Inferiore	B	3	—
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Contra	B	—	1
Id.	Lomaniga	B	1	—
Id.	Monticello	B	3	—
Id.	Ravellino	B	1	—
Id.	Somana	B	1	1
Cremona	Castelvisconti	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	1	—
Id.	Cingia di Botti	B	—	1
Id.	Ombriano	B	1	—
Id.	Ripalta Arpina	B	—	2
Id.	Robecco d'Oglio	B	1	—
Id.	Salvirola	B	2	—
Cuneo	Beinette	B	4	1
Id.	Boves	B	—	1
Id.	Castelletto Stura	B	1	—
Id.	Castellinaldo	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	2
Id.	Fossano	B	—	1
Id.	Magliano Alpi	B	3	1
Id.	Narzole	B	—	1
Cuneo	Neive	B	1	—
Id.	Piasco	B	—	1
Id.	Savigliano	B	3	—
Id.	Villafalletto	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Lagosanto	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Dicomano	B	—	2
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Montemurlo	B	1	—
Id.	Vinci	B	—	1
Foggia	Monte S. Angelo	BS	5	—
Forlì	Forlì	B	2	1
Id.	Misano	B	1	1
Id.	Rimini	B	8	—
Id.	S. Mauro di Romagna	B	3	1
Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Genova	B	5	—
Id.	Masone	B	3	—
Id.	Montoggio	B	—	2
Id.	Torriglia	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	4	—
Imperia	Montegrosso	B	4	9
Lecce	Ortelle	BO	1	—
Livorno	Livorno	B	1	1
Lucca	Altopascio	B	1	—
Id.	Barga	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	1
Id.	Lucca	B	3	2
Id.	Montecatini	B	—	1
Mantova	Ceresara	B	1	1
Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Marcaria	B	1	1
Id.	Porto Mantovano	B	2	2
Id.	Roncoferraro	B	1	1
Massa e Carrara	Carrara	B	2	—
Id.	Massa	B	—	3
Milano	Albairate	B	2	—
Id.	Besana in Brianza	B	1	—
Id.	Milano	B	4	—
Id.	Morimondo	B	1	—
Id.	Nerviano	B	1	—
Id.	Rosate	B	1	—
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	5	—
Id.	Settimo Milanese	B	1	—
Id.	Turbigo	B	1	—
Modena	Carpi	B	4	—
Id.	Cavezzo	B	4	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	4	—
Id.	Nonantola	B	1	1
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	4	—
Id.	Zocca	B	3	—
Napoli	Aversa	B	2	—
Id.	Massalubrense	B	—	1
Id.	Napoli	B	1	—
Novara	Borgomanero	B	1	—
Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	2
Id.	Invorio Inferiore	B	1	—
Id.	Novara	B	—	4

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Novara	Oleggio	B	—	1
Id.	Soriso	B	1	—
Padova	Anguillara Veneta	B	1	—
Id.	Cartura	B	1	—
Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	5	—
Id.	Piombino Dese	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Padova	B	1	—
Parma	Busseto	B	3	—
Id.	Collecchio	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	6	—
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Mezzani	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	12	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Torrile	B	9	—
Pavia	Breme	B	1	1
Id.	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Cervesina	B	—	1
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Fossarmato	B	2	—
Id.	Garlasco	B	1	2
Id.	Mede	B	2	—
Id.	Pieve Albignola	B	1	—
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Santa Cristina	B	—	1
Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Spessa	B	1	—
Id.	Torrazza Coste	B	1	—
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Trivulzio	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	2
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Bastia	B	1	1
Id.	Perugia	B	1	—
Pescara	Pescara	B	3	—
Id.	Spoltore	B	5	—
Piacenza	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Vernasca	B	—	1
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	2	—
Id.	Cascina	B	10	—
Id.	Chianni	B	1	—
Id.	Lorenzana	B	1	—
Id.	Orciano Pisano	B	6	—
Id.	Pontedera	B	—	1
Id.	S. Miniato	B	4	—
Id.	S. Croce sull'Arno	B	6	1
Id.	Santa Luce	B	2	—
Id.	Vecchiano	B	3	—
Id.	Volterra	B	4	—
Pistoia	Pistoia	B	1	1
Potenza	Bella	B	1	—
Id.	Cancellara	B	1	—
Ravenna	Bagnara di Romagna	B	—	1
Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	1	3
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	1	1
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	3	2
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Novellara	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	3	—
Id.	S. Ilario d'Ensa	B	—	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	3	4
Id.	S. Polo dei Cavalieri	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Rovigo	Ca' Emo	B	1	—
Salerno	S. Arsenio	B	1	—
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Loano	B	1	—
Siena	Asciano	B	4	—
Id.	Castelnuovo Berard.	B	3	—
Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	1	1
Id.	Siena	B	3	—
Sondrio	Bormio	B	1	—
Id.	Grosio	B	—	1
Id.	Samolaco	B	—	1
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	—	1
Id.	Valle di Dentro	B	1	—
Id.	Valle di Sotto	B	1	—
Spezia	Sarzana	B	1	—
Id.	Spezia	B	5	—
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Baldissero Torinese	B	—	1
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	8	1
Id.	Castagnole P.	B	1	—
Id.	Cavagnolo	B	—	1
Id.	Corio	B	1	2
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Lanzo Torinese	B	1	—
Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Pecetto Torinese	B	1	—
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Rivarolo Canavese	B	—	1
Id.	Vidracco	B	1	—
Trento	Bondo	B	1	—
Id.	Braguzzo	B	1	—
Id.	Iséra	B	8	3
Id.	Patone	B	30	8
Id.	Pederzano	B	—	1
Id.	Terres	B	—	1
Id.	Vermiglio	B	18	—
Treviso	Borso del Grappa	B	—	18
Id.	Casale sul Sile	B	2	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	2	—
Id.	Mogliano Veneto	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Ponzano Veneto	B	2	2
Id.	Riese	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Treviso	Valdobbiadene	B	—	1
Trieste	Cossana	B	—	6
Id.	Duino	B	—	3
Id.	S. Pier d'Isonzo	B	—	2
Udine	Bagnaria Arsa	B	2	—
Varese	Angera	B	2	2
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Castello Val Travaglia	B	—	1
Id.	Cittiglio	B	—	3
Id.	Crosio	B	6	—
Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Gemonio	B	1	—
Id.	Golasecca	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Lovate Pozzolo	B	1	—
Id.	Marchirolo	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Masciago	B	1	—
Id.	Mombello	B	—	2
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	3	1
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Taino	B	1	—
Id.	Tradate	B	5	—
Id.	Velate	B	1	—
Id.	Viconago	B	1	—
Vercelli	Asigliano	B	—	1
Id.	Benna	B	—	1
Id.	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Caresana	B	1	—
Verona	Costermano	B	1	—
Id.	Grezzana	B	5	—
Id.	S. Martino Buon Alb.	B	1	—
Vicenza	Bolzano Vicentino	B	1	—
Id.	Mossano	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	1	—
			646	**242**
	Malattie infettive dei suini.			
Aquila degli Abruzzi	Pratola Peligna	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Cortona	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	1
Id.	S. Elpidio	S	1	1
Benevento (*a*)	Apice	S	2	—
Id.	Buonalbergo	S	1	—
Id.	Paduli	S	1	—
Bergamo	Romano di Lombardia	S	—	1
Bologna	Budrio	S	1	—
Id.	S. Giorgio di Piano	S	—	1
Catanzaro	Nicotera	S	4	1
Ferrara	Ferrara	S	3	—
Firenze	Firenze	S	—	1
Id.	Greve	S	1	—
Fiume	Fiume	S	1	1
Forlì	Forlì	S	—	2
Frosinone	Arpino	S	—	1
Grosseto	Massa Marittima	S	2	—
Id.	Montieri	S	1	—
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Matera	Montescaglioso	S	1	—
Modena	Nonantola	S	1	1
Napoli	Napoli	S	1	—
Parma	Berceto	S	1	—
Id.	Felino	S	1	—
Id.	S. Pancrazio	S	2	—
Id.	Soragna	S	2	—
Piacenza	Cadeo	S	—	1
Id.	Rottofreno	S	2	—
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Treviso	Casale sul Sile	S	—	1
Id.	Salgareda	S	1	—
Id.	Susegana	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	4
Varese	Gallarate	S	1	1
Vercelli	Livorno Ferraris	S	2	1
Id.	Vercelli	S	1	—
			42	**28**
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	3	—
Parma	Fontanellato	E	1	—
			4	—
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	1	1
Bari delle Puglie	Bari	E	2	—
Id.	Barletta	E	2	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Benevento (*a*)	Airola	E	1	—
Id.	Benevento	E	3	—
Brindisi	Brindisi	E	—	1
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	S. Nicandro Garganico	E	1	—
Genova	Setri Levante	E	7	—
Girgenti	Cianciana	E	1	—
Napoli	Afragola	E	7	—
Id.	Boscoreale	E	1	—
Id.	Gragnano	E	4	—
Id.	Napoli	E	15	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	8	3
Id.	Terzigno	E	6	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	293	3
Id.	Villabate	E	1	—
Pistoia	Serravalle Pistoiese	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Maiori	E	4	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	2
Id.	Minori	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Pertosa	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Positano	E	—	1
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	3	1
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	4	1
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Follo	E	1	—
Id.	Levanto	E	2	—
Id.	Maissana	E	1	—
Id.	Spezia	E	2	—
			413	16
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Castelfidardo	Cn	—	1
Ascoli Piceno	S. Elpidio	Cn	—	1
Brindisi	S. Pietro Vernotico	Cn	—	1
Caltanissetta	Riesi	Cn	2	—
Como	Como	Fl	—	1
Id.	Monticello	Cn	—	1
Firenze	Campi Bisenzio	Cn	—	1
Foggia	Cerignola	Cn	1	1
Id.	Pietramontecorvino	Cn	—	2
Lecce	Novoli	Cn	—	1
Macerata	Morrovalle	S	—	1
Id.	Recanati	Cn	1	—
Modena	Soliera	Cn	—	1
Napoli	Giugliano	Cn	—	4
Id.	Napoli	Cn	15	15
Id.	S. Anastasia	Cn	—	2
Id.	Saviano	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	10	2
Id.	Id.	Fl	1	—
Pavia	Voghera	Fl	1	—
Pescara	Penne	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Cittanova	Cn	—	2
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	Cn	—	1
Sassari	Alghero	Cn	2	—
Id.	Chiaramonti	Cn	1	—
Id.	Oschiri	Cn	1	—
Id.	Uri	Cn	1	—
Taranto	Lizzano	Cn	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*			
Teramo	Atri	Cn	—	1
Id.	Castelli	Cn	—	1
Terni	Terni	Cn	—	1
Verona	Minerbe	Cn	—	1
			39	45
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Caporciano	O	14	—
Id.	Cappadocia	O	—	1
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	9	—
Id.	Fagnano Alto	O	22	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	Rivisondoli	O	—	1
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	S. Pio delle Camere	O	2	—
Id.	Sante Marie	O	—	2
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Tagliacozzo	O	4	—
Avellino	Accadia	O	1	—
Id.	Bisaccia	O	2	—
Bolzano	Merano	Cp	—	1
Campobasso	Fornelli	O	1	—
Id.	Monten. V. Cocchiara	O	2	—
Cosenza	Montalto Uffugo	O	—	1
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	—	5
Matera	Ferrandina	O	1	1
Modena	Bastiglia	E	—	1
Perugia	Foligno	O	5	2
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	2	2
Rieti	Leonessa	O	1	—
Roma	Roma	O	6	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	1
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	2	—
Terni	Terni	O	—	1
Viterbo	Bagnaia	O	1	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			142	19
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Licodia Eubea	O	1	—
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			5	—

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Arezzo	Subbiano	O	—	1
Bari delle Puglie	Gravina	O	2	—
Benevento (a)	Cerreto Sannita	O	3	—
Id.	Pietraroia	O	4	—
Ferrara	Ferrara	O	1	—
Foggia	Trinitapoli	O	1	1
Frosinone	Patrica	O	1	—
Id.	Piglio	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	5	—
Macerata	Serravalle	O	3	1
Matera	Tricarico	O	1	—
Napoli	Nola	O	1	—
Id.	Saviano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	—	2
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	1	—
Roma	Anguillara Sabazia	O	—	1
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Rignano	O	—	1
Id.	Roma	O	1	1
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Roscigno	O	—	1
Siena	Monteriggioni	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	2	—
Id.	Orte	O	1	—
			39	9

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siena	Castellina in Chianti	O	3	—

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Formigine	B	—	1

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brindisi	Francavilla Fontana	E	—	1
Piacenza	Piacenza	E	—	1
			—	2

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	S. Marcello	B	—	1
Arezzo	Sansepolcro	B	—	1
			—	2

Peste aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Firenze	Casellina e Torri	P	—	4
Id.	Fiesole	P	—	2
Id.	Fucecchio	P	—	1
Id.	Vernio	P	3	—
Id.	Vicchio	P	—	1
Lucca	Vergemoli	P	—	4
Massa e Carrara	Aulla	P	8	5
Id.	Fivizzano	P	—	5
Pistoia	Pistoia	P	1	—
			12	22

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Molina Aterno	E	3	1
Catanzaro	Ricadi	P	5	2
Id.	Zagarise	P	—	3
Ferrara	Argenta	P	10	4
Id.	Codigoro	E	5	—
Id.	Ferrara	P	20	6
Id.	Formignana	P	4	—
Id.	Ro	P	3	—
Foggia	Serracapriola	P	1	—
Girgenti	Campobello di Licata	P	—	1
Modena	Prignano	P	3	—
Id.	Ravarino	P	1	—
Parma	Soragna	P	15	1
Pescara	Civitaquana	P	—	3
Rovigo	Adria	E	17	1
Id.	Ariano Polesine	P	4	—
Id.	Bagnolo di Po	P	8	—
Id.	Boara Polesine	P	6	—
Id.	Borsea	P	4	—
Id.	Bosaro	P	8	—
Id.	Buso Sarzano	P	59	7
Id.	Ca' Emo	P	12	—
Id.	Canaro	P	17	2
Id.	Castelguglielmo	P	2	—
Id.	Ceregnano	P	90	20
Id.	Contarina	P	18	31
Id.	Costa di Rovigo	P	34	—
Id.	Donada	P	3	—
Id.	Fiesso Umbertiano	P	4	—
Id.	Frassinelle Polesine	P	31	1
Id.	Fratta Polesine	P	22	52
Id.	Grignano di Polesine	P	4	—
Id.	Lusia	P	—	3
Id.	Occhiobello	P	27	—
Id.	Papozze	P	10	2
Id.	Pincara	P	10	2
Id.	Porto Tolle	P	12	—
Id.	Rovigo	P	37	13
Id.	S. Bellino	P	—	1
Id.	S. Martino di Venezze	P	2	3
Id.	S. Apollinare con Sel.	P	19	—
Id.	Taglio di Po	P	10	—
Id.	Villadose	P	23	3
Id.	Villamarzana	P	—	12
Id.	Villanova del Ghebbo	P	—	34
Siena	Castellina in Chianti	P	1	—
Treviso	Roncade	P	—	2
Id.	Treviso	P	—	1
Udine	Tarvisio	P	—	2
Venezia	Chioggia	E	—	2
Vicenza	Bassano	P	—	1
			564	216

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	37	38
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	61	369	888
Malattie infettive dei suini	25	41	65
Morva	2	2	4
Farcino criptococcico	15	56	429
Rabbia	21	32	84
Rogna	17	45	161
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	5	5
Vaiuolo ovino	17	29	48
Aborto epizootico	1	1	3
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	2	2	2
Tubercolosi bovina	2	2	2
Peste aviaria	4	9	34
Colera dei polli	14	51	780

B *bovina;* Buf *bufalina;* O *ovina;* Cap. *caprina;* S *suina;* E *equina;* P. *pollame;* Can *canina;* Fl *felina.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 maggio 1927 - Anno V

Francia	74.23	Oro	365.90
Svizzera	363.12	Belgrado	33.30
Londra	91.994	Budapest (pengo)	3.30
Olanda	7.70	Albania (Franço oro)	368.50
Spagna	334.86	Norvegia	4.89
Belgio	2.645	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.50	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56.40	Rendita 3,50 %	64.05
Romania	12.10	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	99 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	18.23	Consolidato 5 %	79 —
Peso argentino carta	8.02	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.80
New York	18.963		
Dollaro Canadese	19 —		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

29ª estrazione delle obbligazioni pel risanamento della città di Napoli.

Si notifica che nel giorno di martedì 17 maggio 1927, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 29ª estrazione delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli, relative alle serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili al 1° luglio 1927.

Roma, 3 maggio 1927 - Anno V

p. il direttore generale: BRUNI.

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso per il posto di vice direttore presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1927 (registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio successivo, registro 2 Economia nazionale, foglio 56), con il quale veniva bandito il concorso, per esami e per titoli, al posto di vice direttore di seconda classe (gruppo *A*, grado 9°) presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova;

Ritenuta l'opportunità di ammettere a detto concorso anche i laureati in scienze naturali, in medicina e chirurgia ed in chimica;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza del concorso per il posto di vice direttore presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova, bandito con il citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1927, è prorogata al 31 maggio 1927.

Art. 2.

Al titolo di studio stabilito dal predetto bando di concorso per l'ammissione al concorso stesso, è aggiunta la laurea in scienze naturali, in medicina, chirurgia ed in chimica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli a 5 posti di Regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 5 posti di Regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato (grado 10°). Al concorso stesso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari, di età non superiore ai 35 anni. Il limite di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-1918.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente dovranno — entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — far pervenire direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali) domanda in carta bollata da L. 3, con l'indicazione del proprio domicilio.

Alla domanda dovranno essere uniti il certificato di nascita, debitamente legalizzato, e la quietanza comprovante l'effettuato versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Gli invalidi di guerra e gli ex combattenti, per beneficiare dei diritti preferenziali loro concessi dalle disposizioni in vigore, dovranno esibire i documenti atti a provare la qualità di invalido o di ex combattente.

I concorrenti potranno inoltre esibire tutti quei titoli di cui siano in possesso con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da essi compiuti od il servizio da essi prestato negli uffici giudiziari.

Art. 3.

A norma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello della giustizia e degli affari di culto i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano già conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 4.

La Commissione per l'espletamento del concorso è così composta:

S. E. Noseda gr. uff. Enea, Regio avvocato generale militare, presidente;

Cominelli gr. uff. avv. Ugo, consigliere di Cassazione, membro;

Traina comm. Francesco, Regio avvocato militare, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere del Ministero della guerra Riverso cav. uff. dott. Luigi.

Art. 5.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, i componenti la Commissione di cui al precedente articolo disporranno ciascuno di 20 punti. Le votazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità. Il segretario non ha diritto a voto.

I candidati, per essere riconosciuti idonei, dovranno aver riportata una votazione complessiva non inferiore a 36 punti.

Di tutte le riunioni della Commissione e delle deliberazioni in esse prese dovrà redigersi, per ogni seduta, apposito processo verbale, sottoscritto dai commissari e dal segretario.

Art. 6.

Per l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

I vincitori del concorso, che abbiano prestato, presso gli uffici giudiziari, servizio per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal tirocinio. Le nomine a Regi sostituti avvocati militari di 3ª classe o parificati si effettueranno secondo l'ordine di classifica della graduatoria, per la formazione della quale sarà tenuto presente quanto stabilisce l'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Coloro che non accettassero la nomina o non assumessero servizio, entro il termine che sarà loro fissato dal Ministero, saranno sostituiti con altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 8.

Il Ministero si riserva la facoltà di aumentare, con successivo decreto, il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle eventuali vacanze che potranno verificarsi prima che sia ultimato il concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1927 · Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.